

REGOLAMENTO (CEE) N. 3203/90 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 1990

sull'applicazione della decisione n. 4/90 del Consiglio di associazione CEE-Cipro, che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro⁽¹⁾ è stato firmato il 19 dicembre 1972 ed è entrato in vigore il 1º giugno 1973;

considerando che il protocollo aggiuntivo⁽²⁾ è stato firmato a Bruxelles il 15 settembre 1977 ed è entrato in vigore il 1º giugno 1978;

considerando che, in virtù dell'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa⁽³⁾, che costituisce parte integrante dell'accordo precitato, il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 4/90 che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17;

considerando che occorre applicare tale decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 4/90 del Consiglio di associazione CEE-Cipro è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 37.